



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI
PREF III

Posiz.28/1.....

Roma Prot. 1553 del 3 ottobre 2014

Ai Direttori degli Uffici territoriali
LORO SEDI

Ai Direttori dei Laboratori
LORO SEDI

e p.c.

alla Direzione generale per il riconoscimento
degli organismi di controllo e
certificazione
e tutela del consumatore
SEDE

ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV
LORO SEDI

al Dipartimento delle politiche europee e
internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche
internazionali e dell'Unione europea
ex PIUE VIII
SEDE

al Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione
della qualità agroalimentare e dell'ippica
ex PQA IV
SEDE

Al Comando Carabinieri Politiche Agricole
e Alimentari
Via Torino, 44
00184 ROMA

Al Comando Carabinieri per la tutela della
salute
Piazza G. Marconi, 25
00144 ROMA

Al Corpo Forestale dello Stato
Servizio I - Divisione 2[^]
Via G. Carducci, 5
00187 ROMA

OGGETTO: Innalzamento del limite di
arricchimento dei prodotti
provenienti dalla vendemmia
2014 – Regioni Abruzzo e Puglia.

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Ufficio Operazioni - III Reparto
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

All' Agenzia delle Dogane
Ufficio Centrale Antifrode
Ufficio Intelligence
Via M. Carucci, 71
00143 ROMA

Alle Regioni e Province autonome
LORO SEDI

Si fa seguito alla nota prot. n. 1468 del 12 settembre 2014.

Al riguardo, Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ha comunicato che le Regioni **Abruzzo** e **Puglia** sono state inserite nell'elenco delle Regioni italiane interessate all'emanazione del provvedimento che autorizza per la campagna vendemmiale 2014/2015, ai sensi dell'Allegato VIII, Parte I, lettera A, punto 3, del regolamento UE n. 1308/2013, l'incremento di **un ulteriore 0,5% vol** per l'arricchimento dei prodotti indicati in oggetto.

Per quanto sopra, nella campagna 2014/2015 possono ritenersi consentite le operazioni di arricchimento che determinano un aumento del titolo alcolometrico di 2 % vol., comprese quelle già effettuate, anche nelle Regioni sopra indicate.

Si precisa, altresì, che, ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (CE) n. 606/2009, le medesime operazioni di arricchimento sono da ritenersi consentite anche se effettuate in più volte, stante l'esigenza di assicurare una migliore vinificazione dei prodotti, tenuto conto del particolare andamento stagionale che caratterizza l'attuale campagna vendemmiale.

Si chiede di darne ampia diffusione a tutto il personale interessato.

F.to Il Capo dell'Ispettorato
Stefano Vaccari